

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano

Protocollo n. 00001

ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO

CONTRODEDUZIONI

dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, in persona del Direttore Pro Tempore

- resistente

CONTRO

la società “Alfa Spa”, con sede in Casalpusterlengo, via Lombardia n. 1,

- ricorrente

PER LA CONFERMA

dell'Avviso di Accertamento n. T9T00000001 relativo a IRES e IRAP per l'anno 2006, notificato al ricorrente in data 28/12/2010.

FATTO

1. A seguito di una verifica fiscale condotta presso la società Alfa s.p.a. e conclusasi con p.v.c. del 30/10/2010, è stato notificato alla predetta società un avviso di accertamento inerente:

- i) alla indebita deduzione di quote di accantonamento del fondo per violazione dell'articolo 105, co. 1, TUIR procedendo quindi al recupero di tassazione di 190.117€ quale accantonamento di esercizio indebitamente dedotto;
- ii) indebita deduzione di spese di sponsorizzazione per difetto di inerenza con l'oggetto della società per la somma di 102.000€;

Contestualmente questa Direzione Provinciale I di Milano ha altresì irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 109.037,00.

2. Con il ricorso presentato e notificato in data 17 maggio 2013, la società ricorrente Alfa Spa, nella persona degli Avv. Boarin Giulia e Donato Jacopo ha proposto opposizione al sopra citato avviso di accertamento chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- i) mancata allegazione dei documenti previsti dal D.P.R. n. 600/73
- ii) Infondatezza della contestazione relativa alla deduzione del fondo Indennità suppletiva di clientela, citando sentenza dell'11 giugno 2009 e circolare n 42/E del 06/07/2007.

iii) Infondatezza della contestazione relativa alla deduzione delle spese di sponsorizzazione, citando sentenza del 27 aprile 2012, n. 6548.

3. Con il presente atto l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano si costituisce nel presente giudizio ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 546/92 osservando quanto segue.

L'avverso ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. Sulla inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione della procura.

In via preliminare questa Agenzia delle Entrate ritiene che il ricorso di Alfa S.p.a. debba essere dichiarato inammissibile per difetto di procura.

Come da articolo 18 comma 3 e comma 4 del Decreto legislativo 546/92 e rinvio all'articolo 12 co 3 del suddetto D. Lgs., infatti, *“ai difensori di cui [...] deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato [...]”*. Tale mancanza comporta, secondo l'articolo 18, co 4 del D.Lgs. sopra citato, l'inammissibilità dell'avverso ricorso.

* * *

Nonostante la richiesta di inammissibilità dell'atto di cui sopra, presentiamo ulteriori ragioni di

DIRITTO

2. Sulla motivata mancanza di allegazione dei documenti.

Preso atto dell'articolo 42 co.3 del D.P.R. 600/73, che identifica come causa di nullità dell'avviso di accertamento l'assenza di documentazione come definita nell'ultimo periodo del co. 2 dello stesso articolo, si fa notare come il co. 2 richiede la necessità di allegare documentazione nell'esclusivo caso in cui nella motivazione, si faccia riferimento ad un altro atto, e di questo atto non sia stato riprodotto il contenuto essenziale, o non sia conosciuto dal contribuente.

A sostegno di tale affermazione, si riporta (e si allega) la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. trib. 02/03/2011 n. 5082. Come riportato dalla sentenza infatti: *“Ciò che rileva, dunque, è che l'atto richiamato sia conosciuto dal contribuente o sia stato da lui, in precedenza, ricevuto o che di tale atto sia stato riprodotto il contenuto essenziale, al fine di*

consentire al contribuente di conoscere nel modo più compiuto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste dall'ufficio finanziario a fondamento dell'atto impositivo, e di porlo in condizioni di apprestare un'adeguata difesa."

Quindi, poiché nell'avviso di accertamento è stato riprodotto il contenuto essenziale delle sentenze richiamate nella circolare 42/E del 6/07/2007 (ed in ogni caso il contenuto sarebbe stato agilmente reperibile, **e quindi conoscibile**), e visto che il contribuente, in quanto socio della società ALFA S.P.A. era a sicura conoscenza degli altri due documenti non allegati, ossia il bilancio della società e il contratto di sponsorizzazione in questione, è da ritenere che il contribuente abbia avuto adeguata conoscenza delle motivazioni dell'avviso di accertamento, e quindi, non può appellarsi all'articolo 42 co. 2 e 3 del D.P.R. 600/73 per richiedere l'illegittimità dell'atto.

3. Sulla indebita deduzione di quote di accantonamento al fondo.

Il ricorrente ritiene che la contestazione in merito all'indebita deduzione di quote di accantonamento al fondo di indennità suppletiva di clientela, esposta nell'avviso di accertamento, è priva di fondamento. Nonostante l'ultima sentenza sull'argomento 8134/2011 riportata dal contribuente, che ne consente la deducibilità per competenza, si evidenzia che l'orientamento della giurisprudenza non è mai stato stabile. In particolar modo evidenziamo come le sentenze della Corte di Cassazione n° 24973 del 24 novembre 2006 e la successiva sentenza n° 1910 del 30 gennaio 2007, confermate dalla sentenza n° 33 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze depositata in data 8 febbraio 2011, stabiliscono che l'indennità è deducibile solo nell'esercizio in cui viene concretamente corrisposta, e non è quindi deducibile per competenza. Nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze è infatti riportato: *"l'indennità suppletiva di clientela, prevista dagli accordi economici collettivi che disciplinano i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, in quanto connotata dall'incertezza dell'obbligo del preponente alla sua corresponsione, costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale, sia nell'an che nel quantum. Ne consegue che tale indennità non è accantonabile fiscalmente e quindi non è deducibile dal reddito di impresa Manifestando invece la qualità di componente negativo deducibile solo nell'esercizio in cui venga concretamente corrisposta"*

4. Sulla deducibilità di spese di sponsorizzazione.

Per quel che concerne l'accusa di infondatezza della contestazione relativa alla deduzione di spese di sponsorizzazione, si evidenzia un effettiva ambiguità in merito all'interpretazione della normativa. L'articolo 109 co. 5 del D.P.R. 917/86, disponendo che *"Le spese e gli altri componenti negativi[...] sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi e altri proventi che concorrono a formare reddito..."* evidenzia come si necessario che le spese, affinché possano essere considerate deducibili, devono essere in grado di generare ricavi e altri proventi.

Oltre ciò, si evidenzia come, due recenti sentenze della Cassazione, forniscano supporto alla tesi dell'indeducibilità delle spese in questione.

Citando la sentenza della Corte di Cassazione n. 3433 del 05/03/2012, relativa ad un caso decisamente simile a quello qui discusso, ossia il caso di una società che produce tubature e che ha apposto una propria "scritta" su una macchina da corsa durante una gara, si legge: *«Alle sponsorizzazioni sportive si applica l'attuale art. 108 (ex 74 c. 2) t.u.i.r. essendo, in tutto e per tutto, equiparate alle spese di rappresentanza in quanto effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale ... (e) idonee al più ad accrescere il prestigio dell'impresa».*

Una volta chiarito che si tratta di spese di rappresentanza, la stessa Cassazione nella suddetta sentenza dichiara come il contribuente non abbia allegato o provato alcuna *"diretta aspettativa di ritorno commerciale"* derivante dall'apposizione sulla vettura da corsa della "scritta" riferita alla società, e quindi, non ha considerato deducibili i relativi costi.

Vista la similarità con il caso in questione, si ritiene che analogo trattamento di indeducibilità debba essere adottato per le spese sostenute per il contratto di sponsorizzazione effettuato con la società Gamma, in quanto il contribuente non ha descritto alcuna **"diretta aspettativa di ritorno commerciale"**.

Inoltre, è nella stessa sentenza della Corte di Cassazione n.6548 del 27/04/2012, che si sottolinea come, a meno che non si tratti di spese strettamente connesse alla produzione del reddito (come ad esempio i costi per l'acquisto di materie prime, o di macchinari e strumenti indispensabili a produrre certi beni, o di manufatti necessari per la loro custodia) , l'onere di provare che i costi siano effettivamente inerenti all'attività di impresa ,spetta al contribuente.

In conclusione, in quanto nell'avviso di accertamento è stato chiaramente motivato che i costi non sono da considerarsi deducibili in quanto la clientela principale della società ALFA S.P.A non è il pubblico indistinto dei consumatori finali, bensì altre imprese del settore degli alimenti e della ristorazione, e in quanto è ragionevole pensare che esistano canali di

comunicazione più appropriati per effettuare pubblicità nei confronti della effettiva clientela della società, e poiché il contribuente nelle sue deduzioni non ha fornito adeguate motivazioni in merito all'opportunità del canale pubblicitario prescelto ma si è limitato ad appellarsi alla sentenza della Cassazione n.6548, è da ritenere che le suddette spese siano carenti del requisito di inerenza, e quindi siano da considerare non deducibili.

* * *

Per i suesposti motivi, l'Ufficio

CHIEDE

che questa On.le Commissione Tributaria Provinciale voglia:

- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per difetto di procura;
- in subordine, rigettare il ricorso della Alfa S.p.a. e, per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento n. (...);
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si allegano i seguenti atti e documenti richiamati nelle presenti controdeduzioni:

1. Sentenza della Cassazione civile, sez.trib. 24/11/2006 n 24973
2. Sentenza della cassazione civile, sez.trib 02/03/2011 n 5082

Funzionario incaricato: Sabatelli Michele

Milano, 24 maggio 2013

Il Capo Ufficio

Sabatelli Michele

